

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Provincia di Bologna)

COPIA

N. 32

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in prima convocazione

- Seduta pubblica -

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 20:30 Solita sala delle Adunanze.

Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, si è riunito oggi il Consiglio Comunale

All'appello risultano presenti:

1) AGOSTINI ALESSANDRO	SI
2) POLMONARI SERGIO	SI
3) TAGLIOLI PAOLO	SI
4) FIORESI GUIDO	NO
5) GANDOLFI SABRINA	NO
6) MINI GERMANO	SI
7) CARPANI ANDREA	SI
8) MATTIOLI ANNA	SI
9) POZZI FRANCESCO	SI
10) PIACENTI PAOLO	SI
11) TORRI ELENA	NO
12) LENZI CARLA	SI
13) FERRARI SAURO	SI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Poli Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, AGOSTINI ALESSANDRO - SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 14 dell'o.d.g.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 21/06/2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

Al punto n. 3 dell'o.d.g. entra il Consigliere Gandolfi – Presenti n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- occorre procedere all'approvazione di un nuovo regolamento comunale dei mercati e delle fiere, in quanto gli atti attualmente vigenti sono superati dall'evoluzione normativa degli ultimi anni;
- a seguito di una riorganizzazione degli spazi a posteggio, è necessario modificare le planimetrie di mercato, che verranno approvate con determinazione del responsabile del Servizio SUAP;
- il nuovo regolamento individua gli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche;

VISTE:

- la d.c.c. n. 3 del 28 febbraio 2012, che ha approvato la Convenzione con il Comune di Gaggio Montano per la gestione in forma associata del Servizio SUAP;
- la d.g.c. n. 70 del 14 maggio 2013 di modifica del Regolamento degli uffici e dei servizi con cui sono state indicate le funzioni spettanti al servizio SUAP;

VISTI altresì:

- D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114;
- D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
- L.R. 25 giugno 1999 n. 12 e s.m.;
- D.G.R. 26 luglio 1999 n. 1368 e s.m.;
- Intesa adottata dalla Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012 e relativo documento unitario attuativo del 23 gennaio 2013;
- L'allegato schema di regolamento dei mercati e delle fiere, parte integrante del presente atto;

ACQUISITO il parere del responsabile del Servizio SUAP, per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d. lgs. 267/00;

Udito l'intervento del consigliere Piacenti il quale a nome della minoranza lamenta il fatto che, pur avendo avuto nella precedente seduta consiliare, nella quale il punto all'ordine del giorno era stato rinviato, assicurazioni che la minoranza sarebbe stata interpellata, ciò non è avvenuto. Annuncia pertanto voto contrario.

Presenti n. 11 – con voti favorevoli 8, contrari 3 (Piacenti, Lenzi, Ferrari);

DELIBERA

Di approvare l'allegato schema di Regolamento dei mercati e delle fiere, parte integrante del presente atto;

di dare atto che le planimetrie dei mercati verranno approvate con successiva determinazione del responsabile del Servizio SUAP;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con voti favorevoli 8 e 3 contrari (Piacenti, Lenzi, Ferrari), ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. 267/00;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 21/06/2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEI
MERCATI E DELLE FIERE

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO DEI MERCATI E
DELLE FIERE**

APPROVATO CON D.C.C. N. DEL

TITOLO I°

MERCATI

INDICE

- 1) Tipologia di mercati
- 2) Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati
- 3) Periodi e orari di svolgimento
- 4) Autorizzazione e concessione di posteggio
- 5) Scambio di posteggi
- 6) Spostamento di posteggio (migliorie)
- 7) Ampliamento della superficie di posteggio per accorpamento a seguito acquisto di azienda
- 8) Subingresso
- 9) Revoca della autorizzazione e della concessione del posteggio
- 10) Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi
- 11) Istituzioni di nuovi posteggi
- 12) Posteggi vincolati a merceologia specifica
- 13) Registro di mercato - graduatoria titolari di posteggio e spuntisti
- 14) Assenze
- 15) Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati - formazione della graduatoria degli spuntisti
- 16) Posteggi riservati ai produttori agricoli
- 17) Circolazione stradale
- 18) Sistemazione delle attrezzature di vendita
- 19) Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- 20) Norme igienico sanitarie
- 21) Sanzioni

TITOLO II°

FIERA E FIERE STRAORDINARIE

INDICE

- 22) Tipologia delle fiere e fiere straordinarie
- 23) Localizzazione, configurazione e articolazione della fiera
- 24) Giornate e orari di svolgimento
- 25) Autorizzazione e concessione di posteggio
- 26) Scambio di posteggi
- 27) Spostamento di posteggio (migliorie)
- 28) Ampliamento della superficie di posteggio per accorpamento a seguito acquisto di azienda
- 29) Subingresso
- 30) Revoca della autorizzazione e della concessione del posteggio
- 31) Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi
- 32) Istituzioni di nuovi posteggi
- 33) Posteggi vincolati a merceologia specifica
- 34) Registro della fiera e fiere straordinarie - graduatoria titolari di posteggio e spuntisti
- 35) Assenze
- 36) Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati - formazione della graduatoria degli spuntisti
- 37) Posteggi riservati ai produttori agricoli
- 38) Circolazione stradale
- 39) Sistemazione delle attrezzature di vendita
- 40) Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- 41) Norme igienico sanitarie
- 42) Sanzioni

ART. 1
TIPOLOGIA DI MERCATI

1- Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati e delle fiere su aree pubbliche del Comune di Lizzano in Belvedere. Tutti i precedenti Regolamenti approvati da questo Comune in materia sono da intendersi abrogati.

2- L'esercizio delle attività nell'ambito dei mercati è disciplinato dal D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114, dal d. lgs. 26 marzo 2010 n. 59, dalla l.r. 25 giugno 1999 n. 12 e s.m., dalle relative disposizioni di attuazione, contenute nella D.G.R. 26 luglio 1999 n. 1368 e s.m., dall'Intesa adottata dalla Conferenza Unificata in data 5/07/2012 e dal relativo documento unitario attuativo del 23/01/2013, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3- I mercati sono di tipo "ordinario" in quanto nell'ambito dei due settori, alimentare e non alimentare, non esistono limitazioni alle merceologie. I posti riservati a produttori agricoli sono individuati nelle planimetrie. I mercati sono aperti alla partecipazione degli hobbisti, come definiti dalla lett. c)bis, comma 1, art. 6, l.r. n. 12/1999 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7-bis della l.r. n. 12/1999. La partecipazione degli hobbisti è subordinata alla rimanenza di posti liberi a seguito delle operazioni di spunta. Resta salvo il divieto di vendere armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche e superalcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi rispettivamente con contenuto non inferiore a litri 0,200 ed a litri 0,33.

4- Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato e i mercati saltuari quali iniziative promosse da soggetti pubblici o privati, con la partecipazione di operatori comunque in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per fini promozionali e di animazione in specifiche zone.

ART. 2
LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI MERCATI

1- Il mercato del Capoluogo si svolge a Lizzano in Belvedere nel giorno di giovedì, nelle seguenti aree:

- periodo invernale: piazza Marconi;
- periodo estivo: piazza Marconi, via Zanetti, via Baruffi, via della Pieve.

Il mercato di Vidiciatico si svolge il venerdì in via Panoramica e parcheggio adiacente. Nel periodo estivo si estende alla strada comunale di accesso alle scuole elementari e al parcheggio retrostante.

Il mercato di La Cà si svolge il mercoledì nell'area a parcheggio adiacente il palazzotto dello sport.

Le planimetrie delle aree destinate a mercati, e le relative modifiche, sono approvate con determinazione del Responsabile del SUAP. Le planimetrie evidenziano:

- a) l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) il numero totale dei posteggi;
- c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.

2 - I posteggi del settore alimentare devono rispettare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia sanitaria.

3- Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposita area alternativa individuata dalla Giunta Comunale.

ART. 3 PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO

1- Il periodo invernale comprende i giorni dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. Il periodo estivo comprende i giorni dal 1 luglio al 31 agosto.

2- Gli orari di svolgimento dei mercati, sentite le Associazioni di categoria su aree pubbliche maggiormente rappresentative, sono stabiliti con apposita ordinanza del sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs n.114/98 e tenuto conto degli indirizzi di cui alla D.G.R. n.1368/99. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
- d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie;
- e) l'orario entro il quale gli operatori spuntisti devono presentarsi per le operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente non assegnati;
- f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

3- Qualora intervengano gravi ed inderogabili motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni di categoria su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

4- Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria su area pubblica maggiormente rappresentative, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari. Il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

ART 4
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1- Dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione nel B.U.R.E.R., l'elenco dei posteggi liberi isolati o nei mercati da assegnare con l'indicazione della merceologia.

2- La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione di posteggio, deve essere conforme alle modalità del bando del comune, esposto all'albo pretorio, e va indirizzata al comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.E.R. dei posteggi liberi; nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo.

3- Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano.

4- Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio, per mercato e per operatore, ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria, effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

a) mercati già esistenti o posteggi isolati esistenti:

1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. L'assegnazione avviene applicando la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, è attribuito un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

Qualora dopo l'applicazione dei criteri indicati ai precedenti punti 1 e 2 si riscontri parità di punteggio tra due o più concorrenti, si procede all'assegnazione per sorteggio.

Nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in mercati già istituiti, si applicano i criteri di cui alla lettera a).

b) mercati o posteggi isolati di nuova istituzione:

1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e

dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

4) A parità di punteggio si applica il criterio di cui alla precedente lett. a1) anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

5- Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione del posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

6- La concessione del posteggio dura dodici anni; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale. Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) restano efficaci fino alla prima scadenza delle stesse.

7- La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

8 - E' fatto obbligo ai commercianti su aree pubbliche partecipanti ai mercati di disporre del titolo autorizzativo in originale e di esporlo per tutta la durata della presenza. Le autorizzazioni sono corredate dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal d.p.r. 445/2000. Occorre altresì che sia garantita la presenza del titolare o di un socio o di un preposto o di un dipendente regolarmente assunto o collaboratore familiare iscritto alla CCIAA, con l'obbligo di aver assolto gli adempimenti in merito ai versamenti contributivi e assicurativi. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è comunque consentito ai soggetti abilitati nelle forme previste dalle altre Regioni italiane.

ART. 5

SCAMBIO DI POSTEGGI

1- Nell'ambito dello stesso settore merceologico, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il settore alimentare, è ammesso lo scambio consensuale del posteggio.

2- Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

3- La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 6

SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1- Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del settore merceologico, della localizzazione e della loro superficie per questi gli operatori già concessionari di posteggio per lo stesso settore possono avanzare domanda di migioria in bollo.

- 2- Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.
- 3- Le migliorie fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui art. 13 e saranno assegnate con le modalità di cui all'art. 10, comma 2°, tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di migliorie.
- 4- La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 7

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO ACQUISTO DI AZIENDA

- 1- Le domande di ampliamento della superficie di posteggio contiguo, a seguito di acquisizione del ramo di azienda, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione.
- 2- Gli operatori interessati al conseguimento dell'ampliamento del proprio posteggio tramite l'acquisizione della proprietà del contiguo ramo d'azienda e conseguentemente della relativa autorizzazione e concessione di posteggio, devono farne preventiva richiesta all'Amministrazione Comunale, motivandone le finalità e dichiarando che, se la richiesta sarà accolta, verrà restituita al Comune l'autorizzazione e relativa concessione del cedente. Al ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale confermando l'accettazione della richiesta, gli operatori richiedenti procederanno al completamento dell'atto di trasferimento della proprietà del ramo d'azienda a proprio nome.
- 3- Il Comune, alla presentazione dell'atto registrato di subentro nella proprietà del ramo d'azienda, per la quale aveva già comunicato l'accettazione, provvederà ad aggiornare la nuova superficie del posteggio ed a rilasciare la nuova concessione aggiornata, contestualmente al ritiro dell'autorizzazione rinunciata.
- 4- L'accoglimento della domanda comporta la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
- 5- Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico - sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di ampliamento per accorpamento oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

ART. 8

SUBINGRESSO

- 1- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione e delle presenze effettuate.
- 2- Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia

per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

3- In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate del cedente.

4- In presenza dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.

5- In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su area pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 71, d. lgs. 59/2010, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

6- Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.

7- Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

8- In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

ART. 9

REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1- L'autorizzazione amministrativa è revocata:

a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010;

b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;

c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare (> giorni 17) nei mercati annuali e a 1/3 delle volte in cui si tiene il mercato nel mercato di più breve durata; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza;

d) nel caso di rinuncia all'autorizzazione;

e) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all'articolo 7 comma 3.

2- La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

a) rinuncia del titolare;

b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;

c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per anno solare fatti salvi i periodi di

assenza per malattia o gravidanza, giustificati come previsto al successivo articolo 14;

d) revoca dell'autorizzazione amministrativa;

e) revoca per cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.

ART. 10

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1- In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria su aree pubbliche maggiormente rappresentative e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria e le modalità con le quali si deve procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Responsabile del SUAP provvede al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

2- I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

3- In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile del SUAP, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi di estrema urgenza vi può provvedere il funzionario di Polizia Municipale. I nuovi posteggi provvisori sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

4- L'ampiezza dei singoli posteggi non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria.

ART. 11

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1- Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 6 del presente Regolamento.

ART. 12

POSTEGGI RISERVATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1- E' possibile riservare posteggi a merceologia alimentare o non alimentare in ragione di particolari esigenze di servizio all'utenza. L'individuazione dei posteggi riservati alla merceologia alimentare o non alimentare è effettuata nelle

planimetrie. In caso di mancata occupazione dei posti riservati a merceologia specifica o ai produttori agricoli entro l'orario di accesso, gli stessi sono assegnati a regime ordinario.

ART. 13
REGISTRO DI MERCATO
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

1- Presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) le planimetrie di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e l'eventuale merceologica esclusiva;
- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
- c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata per settori merceologici in base alla:
 - maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa;
 - in caso di parità, maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa;
- d) il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";
 - in caso di parità, maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa.

2- Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio".

3- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

4- Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso l'Ufficio di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART. 14
ASSENZE

1- I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.

2- Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 3 comma 3 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie.

3- Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett b) del D.Lgs 31/3/1998 n.114, non sono conteggiati:

- a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione; il certificato medico deve pervenire entro la settimana successiva a quella in cui si è verificata l'assenza.

Qualora il certificato pervenga oltre tale termine non sarà ritenuto valido e l'assenza sarà considerata ingiustificata;

b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;

c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;

d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate;

4- In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

ART. 15

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

1- I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui all'art. 3, comma 3 lettera e) del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività in possesso di partita IVA ed iscrizione al Registro Ditte della CCIAA.

2- L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.

3- In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione, ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4- Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono compatibilmente con i vincoli igienico - sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.

5- L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

6- In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

7- Nell'ambito del mercato:

a) l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;

- b) il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - c) il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - d) il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante;
 - e) non si può partecipare alla spunta senza attrezzature di vendita e senza merci.
- 8- Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e le graduatoria degli spuntisti è aggiornata dal Servizio Polizia Municipale del Comune.
- 9- Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- 10- La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un anno consecutivo è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 14, comma 3 lettera a) del presente Regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2012, sulla base delle mancate presenze dell'anno precedente.
- 11- In caso di rinuncia ad un'autorizzazione decennale di tipo "A", le presenze vengono cancellate e non sono valutate ai fini dell'anzianità per l'assegnazione dei posteggi alla spunta.
- 12- Le presenze che danno diritto all'assegnazione del posteggio in occasione della spunta sono cancellate dopo un anno di assenza continuativa.

ART. 16

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1 - Nei mercati, i posteggi riservati ai produttori agricoli non possono superare il 2% e sono previsti per almeno una unità.
- 2- Ogni produttore non può occupare più di un posteggio.
- 3- Qualora vi siano posteggi disponibili il Dirigente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- 4- I soggetti di cui alla Legge 59/63 possono presentare domanda di concessione del posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, comprovando la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di Legge.
- 5- Il rilascio della autorizzazione e della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze effettive alla fiera ed, in subordine, alla anzianità di azienda dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato dichiara la data di inizio dell'attività.
- 6- I produttori agricoli, pena decadenza della concessione del posteggio, possono vendere solo prodotti di propria produzione.
- 7- I produttori agricoli presenti alla spunta ed assegnatari di posteggio temporaneo, devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con Ordinanza Sindacale.

Nell'assegnazione dei posteggi non riservati, hanno la precedenza gli operatori commerciali.

8- I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati all'art. 36.

9- Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.

10- La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

a) perda la qualifica di produttore agricolo;

b) non utilizzi il posteggio assegnato per tre giornate consecutive di mercato, salvo le assenze per malattia e gravidanza e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 35.

11- Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 17 CIRCOLAZIONE STRADALE

1- Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

2- Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante in un raggio di m. 500.

3- Le categorie di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs 114/98 non possono svolgere attività in forma itinerante.

ART. 18 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1- I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

2- I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

3- Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

4- In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

5- Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

ART. 19

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

- 1- L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 2- L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
- 3- Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.
- 4- E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
- 5- L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
- 6- Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
- 7- La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.
- 8- Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
- 9- Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
- 10- E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 11- Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 12- Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 13- Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, purchè, non inquinanti, nel rispetto, comunque, delle norme igienico - sanitarie vigenti.
- 14- Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
- 15- Nel rispetto del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

ART. 20

NORME IGIENICO SANITARIE

- 1- La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
- 2- I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.
- 3- I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
- 4- In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi, se dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare e che necessitano di tali servizi.

ART. 21 SANZIONI

- 1- Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di vendita è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D. lgs 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2582,28 a 15493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 2- Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a 3098,74. In particolare sono puniti con la sanzione di cui sopra le seguenti violazioni:
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati a merceologia specifica;
 - b) esercitare il commercio itinerante nel raggio di m 500;
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;
 - e) non rispettare la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi;
 - f) non esibire la l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.
- 3- Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 7 e 7-bis del T.U.E.L. con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,47 a 464,81:
 - a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;
 - b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;
 - c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
 - d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;

- e) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
- f) lasciare il posteggio incustodito;
- g) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
- h) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio;
- i) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m. 2;
- j) non arretrare eventuali barriere di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso;
- k) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita;
- l) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
- m) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti.

4- Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 a 154,94.

5- Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.24/11/81 n.689 e successive modificazioni. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.

6- In caso di particolare gravità o di reiterazione, secondo quanto previsto dall' art. 29 comma. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 2 giornate di mercato).

7- Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

TITOLO II°

ART. 22

TIPOLOGIA DELLE FIERE E FIERE STRAORDINARIE

1- Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle fiere, istituite con deliberazione del Consiglio Comunale, e delle fiere straordinarie, istituite con deliberazione della Giunta Comunale.

2- L'esercizio delle attività nell'ambito delle fiere e delle fiere straordinarie è disciplinato dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114, dalla Legge Regionale 25 giugno 1999 n. 12 e s.m., dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione

della G.R. 26 luglio 1999 n. 1368 e s.m. e i., dall'Intesa adottata dalla Conferenza Unificata in data 5/07/2012 e dal relativo documento unitario attuativo del 23/01/2013, dal presente Regolamento e dalle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3- Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su area pubblica, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

4- Per fiera straordinaria si intende la fiera che, all'atto della istituzione, non è previsto si ripeta per più di due volte. Le fiere straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventano fiere a tutti gli effetti.

5- Le fiere e le fiere straordinarie possono essere:

- a) ordinaria con merceologia libera;
- b) per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste;
- c) merceologia esclusiva.

ART. 23

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE FIERE

1- Le fiere si svolgono nel giorno stabilito da deliberazione del Consiglio Comunale e nelle aree individuate nelle planimetrie particolareggiate, allegate alla medesima deliberazione nelle quali sono evidenziati in particolare:

- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) il totale dei posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche;
- c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.
- d) la eventuale suddivisione nelle tipologie di settore: alimentare, extralimentare, merceologie esclusive.

2- I posteggi del settore alimentare rispettano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sanitaria.

3- Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'area della fiera, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposita area alternativa individuata dal Sindaco.

4- La regolamentazione delle fiere straordinarie è stabilita di volta in volta con delibera di Giunta.

ART. 24

ORARI DI SVOLGIMENTO

1- Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti con apposita Ordinanza del Sindaco.

ART. 25
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1- dall'1 al 31 Luglio di ogni anno il Comune comunica alla Regione la data e le caratteristiche delle fiere che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo per consentirne la diffusione. Il Comune comunica alla Regione, almeno 90 giorni prima, la data e le caratteristiche della fiera straordinaria. Dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione nel B.U.R.E.R., l'elenco dei posteggi liberi nelle fiere da assegnare con l'indicazione della merceologia.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio, per mercato e per operatore, ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria, effettuata applicando fino al 7 maggio 2017 il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera, mentre a partire dall' 8 maggio 2017 si applicano i seguenti criteri:

a) fiere già esistenti:

- 1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. L'assegnazione avviene applicando la seguente ripartizione di punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
- 2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, è attribuito un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

Qualora dopo l'applicazione dei criteri indicati ai precedenti punti 1 e 2 si riscontri parità di punteggio tra due o più concorrenti, si procede all'assegnazione per sorteggio.

Nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in fiere già istituite, si applicano i criteri di cui alla lettera a).

b) fiere di nuova istituzione:

- 1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
- 2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

4) A parità di punteggio si applica il criterio di cui alla precedente lett. a1) anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

4- La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione di posteggio, deve essere conforme alle modalità del bando del Comune, esposto all'Albo Pretorio, e va indirizzata al Servizio Polizia Municipale del Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.E.R. dei posteggi liberi; nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo.

Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano.

5- L'assegnazione riguarderà un solo posteggio, per fiera o domanda, ed avverrà nel rispetto dell'eventuale settore merceologico, secondo una graduatoria, effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera riferibili ad una unica autorizzazione;

b) in caso di parità di presenze, la maggior anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita alla azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;

6- Le domande di partecipazione, a fiere o fiere straordinarie dovranno essere inviate o trasmesse, in bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera stessa e l'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà con i criteri fissati ai punti precedenti.

7- Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera sulla base del Regolamento dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma 6.

8- Le presenze maturate nella fiera che permettono di ottenere la concessione del posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

9- La concessione del posteggio dura dodici anni; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

10- La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

11 - E' fatto obbligo ai commercianti su aree pubbliche partecipanti alle fiere di disporre del titolo autorizzativo in originale e di esporlo per tutta la durata della presenza. In caso di rinuncia ad un'autorizzazione decennale di tipo "A", le presenze vengono cancellate e non sono valutate ai fini dell'anzianità per l'assegnazione dei posteggi alla spunta. Le autorizzazioni sono corredate dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal d.p.r. 445/2000. Occorre altresì che sia garantita la presenza del titolare o di un socio o di un preposto o di un dipendente regolarmente assunto o collaboratore familiare iscritto alla CCIAA, con l'obbligo di aver assolto gli adempimenti in merito ai versamenti contributivi e assicurativi.

ART. 26
SCAMBIO DI POSTEGGI

- 1- Nell'ambito dello stesso settore merceologico, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il settore alimentare, è ammesso lo scambio consensuale del posteggio.
- 2- Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.
- 3- La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 27
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

- 1- Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del settore merceologico, della localizzazione e della loro superficie; per questi gli operatori già concessionari di posteggio per lo stesso settore possono avanzare domanda di miglioria , in bollo.
- 2- Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.
- 3- Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria della fiera di cui art. 34 e saranno assegnate con le modalità di cui all'art. 31, comma 2°, tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di migliorie.
- 4- La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 28
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO PER ACCORPAMENTO A
SEGUITO ACQUISTO DI AZIENDA

- 1- Le domande di ampliamento della superficie di posteggio contiguo, a seguito di acquisizione del ramo di azienda, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, la superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà superare gli 80 metri quadrati.
- 2- Gli operatori interessati al conseguimento dell'ampliamento del proprio posteggio (fino al limite consentito) tramite l'acquisizione della proprietà del contiguo ramo d'azienda e conseguentemente della relativa autorizzazione e concessione di posteggio, devono farne preventiva richiesta alla Amministrazione comunale., motivandone le finalità e dichiarando che, se la richiesta sarà accolta, verrà restituita al Comune l'autorizzazione e relativa concessione del cedente. Al ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione comunale confermando l'accettazione della richiesta, gli operatori richiedenti procederanno al completamento dell'atto di trasferimento della proprietà del ramo d'azienda a proprio nome.
- 3- Il Comune, alla presentazione dell'atto registrato di subentro nella proprietà del ramo d'azienda, per la quale aveva già comunicato l'accettazione, provvederà ad

aggiornare la nuova superficie del posteggio ed a rilasciare la nuova concessione aggiornata, contestualmente al ritiro dell'autorizzazione rinunciata.

4- L'accoglimento della domanda comporta la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area della fiera.

5- Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico - sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di ampliamento per accorpamento oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

ART. 29 SUBINGRESSO

1- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;

b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione e delle presenze effettuate.

2- Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

3- In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate del cedente.

In presenza dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.

4- In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su area pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

5- Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.

6- Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

7- In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

ART. 30 REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1- L'autorizzazione amministrativa è revocata:

a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010;

b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla fiera per tre edizioni consecutive; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza e le assenze dovute ad intemperie;

c) nel caso di rinuncia all'autorizzazione;

d) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all'articolo 28 comma 3.

2- La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

a) rinuncia del titolare;

b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nella stessa fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;

c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per tre anni consecutivi fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza;

d) revoca dell'autorizzazione amministrativa;

e) revoca per cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.

ART. 31

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1- In caso di ristrutturazione o di spostamento parziale o totale dei posteggi della fiera, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative definisce la nuova area, l'ampiezza dei singoli posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria e le modalità con le quali si deve procedere alla rassegnazione dei posteggi. Il Dirigente provvede al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

2- I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere in base alla graduatoria e nell'ambito del settore merceologico.

3- In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area della fiera, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile del SUAP, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi estrema urgenza vi può provvedere il funzionario di Polizia Municipale. I nuovi posteggi provvisori sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria e nell'ambito del settore merceologico.

4- L'ampiezza dei singoli posteggi non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria.

ART. 32

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1- Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area della fiera e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 25 e 28 del presente Regolamento.

ART. 33
POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1- Nel caso di istituzione di nuovi posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti nella fiera.

2- Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

ART. 34
REGISTRO DELLA FIERA E FIERE STRAORDINARIE
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

1- Presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

a) la planimetria dell'area della fiera con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologica esclusiva;

b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;

c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata per settori merceologici, se previsti, in base alla:

- maggiore anzianità dell'attività nella fiera ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa;

- in caso di parità, maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa;

d) il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:

- maggiore numero di presenze effettive (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";

- maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa.

2- Le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità.

3- Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio", eventualmente distinguendo tra settore alimentare e non alimentare e posteggi a merceologia vincolata.

4- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

5- Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART. 35
ASSENZE

- 1- I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 24 del presente Regolamento, non possono accedere alla fiera e sono considerati assenti.
- 2- Ai fini dell'art. 30, comma 1, lettera b) del presente regolamento, non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione;
 - b) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori della fiera.
- 3- In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

ART. 36
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

- 1- I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, il primo giorno della fiera e per tutta la sua durata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in possesso di partita IVA e iscrizione al Registro Ditte della C.C.I.A. che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario stabilito e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
- 2- La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggiore numero di presenze effettive ed, a parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dalla autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.
- 3- Al termine delle operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati in base a priorità dovuta a presenze effettive, qualora risultino ulteriori posteggi temporaneamente non occupati, si terrà conto di graduatoria dovuta a maggiore anzianità di azienda come sopra documentata.
- 4- Per la durata della fiera e per i posteggi temporaneamente non occupati nelle giornate successive alla prima valgono i criteri fissati al comma 2° e 3° del presente articolo fermo restando che agli operatori che non esercitano per tutta la durata della fiera non verrà attribuita alcuna presenza effettiva alla fiera stessa.
- 5- Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico - sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno della fiera.
- 6- L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
- 7- Nell'ambito della fiera:

- a) l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
- b) il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
- c) il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
- d) il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante;
- e) non si può partecipare alla spunta senza attrezzature di vendita e senza merci.

8- Le presenze sono rilevate dalla Polizia Municipale e le graduatoria degli spuntisti è aggiornata dal medesimo Ufficio.

9- Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

10- La mancata partecipazione effettiva alla fiera per un anno consecutivo è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza giustificati nei modi e nei termini previsti.

L'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze dell'anno precedente.

ART. 37

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1- Nelle fiere e fiere straordinarie, ad eccezione di iniziative a merceologie esclusive riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 4% e sono previsti per almeno una unità.

2- Ogni produttore non può occupare più di un posteggio per fiera o fiera straordinaria.

3- Qualora vi siano posteggi disponibili il Dirigente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4- I soggetti di cui alla Legge 59/63 possono presentare domanda di concessione del posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, comprovando la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di Legge.

5- Il rilascio della autorizzazione e della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze effettive alla fiera ed, in subordine, alla anzianità di azienda dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato dichiara la data di inizio dell'attività.

6- I produttori agricoli, pena decadenza della concessione del posteggio, possono vendere solo prodotti di propria produzione.

7- I produttori agricoli presenti alla spunta ed assegnatari di posteggio temporaneo, devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con Ordinanza Sindacale.

8- I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati all'art. 36.

9- Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.

10- La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

a) perda la qualifica di produttore agricolo;

b) non utilizzi il posteggio assegnato per tre edizioni consecutive della fiera, salvo le assenze per malattia e gravidanza e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 35.

11- Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 38

CIRCOLAZIONE STRADALE

1- Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.

2- Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante in un raggio di m.500.

ART. 39

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1- I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

2- I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area della fiera purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

3- Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

4- In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

5- Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

ART. 40

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

- 1- L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 2- L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
- 3- Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.
- 4- E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
- 5- L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
- 6- Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
- 7- La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.
- 8- Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
- 9- Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
- 10- Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
- 11- E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 12- Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 13- Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 14- Nell'area della fiera è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, purché non inquinanti, nel rispetto, comunque, delle norme igienico - sanitarie vigenti.
- 15- Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
- 16- Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del Regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati dell'autorizzazione.

1- La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.

2- I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.

3- I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.

4- In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione della fiera, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare e che necessitano di tali servizi.

ART. 42 SANZIONI

1- Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di vendita è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D. lgs 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2582,28 a 15493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2- Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D. lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a 3098,74. In particolare sono puniti con la sanzione di cui sopra le seguenti violazioni:

- a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati a merceologia specifica;
- b) esercitare il commercio itinerante nel raggio di m 500;
- c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;
- d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;
- e) non rispettare la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi;
- f) non esibire la l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.

3)- Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi delle norme di cui alla L. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,47 a 464,81:

- a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;
- b) sostare nell'area della fiera con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ;
- c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
- d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito ;
- e) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;

- f) lasciare il posteggio incustodito ;
- g) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
- h) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio;
- i) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m. 2;
- j) non arretrare eventuali barriere di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso;
- k) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita;
- l) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
- m) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti.

4- Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 a 154,94.

5- In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall' art. 29 comma. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono comportare la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore ad una edizione della fiera.

6- Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

F.to Deodati Michele

Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL SINDACO
F.to AGOSTINI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. POLI CLAUDIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

ATTESTA

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 21/06/2013

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).

perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

Lì 21/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. POLI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 05/07/2013 al 20/07/2013 al n. 528, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

Lì 05/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. POLI CLAUDIO